

Oggetto: Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019. Aggiornamento e adeguamento precedente PTPC-PTTI 2016/2018.

Il sottoscritto Dottor Giuseppe Calderaro, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza (in seguito RPCT) del Comune intestato, giusto provvedimento del Sindaco n. 1 del 12.01.2017, rende di seguito il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019. In prosieguo detto piano sarà denominato PTPCT.

Premesso:

- Che lo scrivente responsabile svolge il servizio di Segretario Comunale Reggente nel Comune di Bertiole dai primi giorni di dicembre 2016;
- Nominato responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza con decreto sindacale n.1 del 12.01.2017 ha provveduto a pubblicare la relazione del responsabile entro la data del 16 gennaio;
- Che, pertanto, non disponendo di sufficiente tempo per allestire un nuovo piano triennale per il periodo 2017/2019, può rendere alla Giunta per la sua approvazione, nel rispetto della scadenza del 31 gennaio 2017, un aggiornamento di quello precedente integrato con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei seguenti testi normativi:
 - il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» (di seguito d.lgs. 97/2016)
 - la deliberazione ANAC n. 831 del 04.08.2016 che approva il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016
 - la deliberazione ANAC n. 1309 del 28.12.2016 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013
 - la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 che contiene "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016".

Al fine di essere più precisi sull'insieme normativo che disciplina l'intera materia tanto della corruzione quanto della trasparenza vanno agganciate, necessariamente:

- al Piano Nazionale Anticorruzione 2013 per quanto conservato da quello del 2016, in riferimento alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall'Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche già considerate da questo responsabile nel piano triennale di prevenzione 2016/2018 che si aggiorna con il presente.
- all'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici con il decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, che va rapportato a quanto specificato, anche se con riferimento al

vecchio codice (d.lgs. n. 163/2006), nella parte dedicata ai contratti pubblici sempre nella deliberazione ANAC numero 12 del 28/10/2015.

Ciò posto, si rappresenta innanzitutto che il piano triennale della prevenzione della corruzione e quello per la trasparenza e l'integrità del periodo 2016/2018 è stato strutturato, dal precedente responsabile, trasferitosi a fine anno scorso in altro Comune, in maniera estremamente completa tanto da poter essere di per sé solo replicabile anche per il prossimo triennio.

La normativa sopra riportata richiede, tuttavia, che questo venga aggiornato, appunto, alla luce delle indicazioni dell'ANAC che concorrono a migliorarne l'applicazione.

Dal punto di vista strutturale si confermano, in primo luogo, la descrizione contenuta nel precedente piano in ordine al contesto esterno ed al contesto interno del comune di Bertuolo, specificando soltanto due novità, verificatesi nel 2016:

- a seguito delle elezioni amministrative della primavera scorsa si è registrato il cambio dell'amministrazione, con l'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale;
- il verificarsi di alcune vacanze in organico che al momento attuale sono in corso di sostituzione.

Rimangono invariati i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e cioè:
Il Consiglio Comunale

- La Giunta Comunale;
- il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- i Titolari di incarico di posizione organizzativa
- l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
- l'Ufficio Procedimenti disciplinari(U.P.D.);
- tutti i dipendenti dell'amministrazione;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione

Il PNA 2016, tuttavia, introduce tra i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione corruzione anche il Responsabile dell'Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (RASA), già previsto dall'anno 2014, ma da indicare dal 2017 all'interno del piano triennale 2017/2019 tra i soggetti coinvolti nel processo complessivo.

In tal senso l'Amministrazione provvederà a nominare detto responsabile nella persona del nuovo titolare di posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva che prenderà servizio in comune dal 1 febbraio 2017.

In merito agli obiettivi generali di un piano triennale di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e dell'integrità, si confermano quelli già previsti nel precedente piano e cioè:

- :
- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

IL CONTESTO ESTERNO

La Regione Friuli Venezia Giulia, come risulta dalla relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia degli ultimi anni, potrebbe essere minacciata dalla criminalità organizzata, soprattutto ai fini del reinvestimento di proventi illeciti e dell'intromissione nel sistema degli appalti per opere economicamente rilevanti.

Tra le opere di maggior rilievo che riguardano la Regione Friuli Venezia Giulia si segnalano la costruzione della 3^a corsia dell'autostrada "A4" e delle infrastrutture connesse e collegate. Inoltre, potrebbe essere appetibile per la criminalità organizzata il previsto ampliamento del porto di Trieste, attraverso la realizzazione di una moderna piattaforma logistica. Mentre non si escludono possibili presenze di elementi collegati alla criminalità calabrese in Provincia di Gorizia, con particolare riferimento al monfalconese, eredità del fenomeno migratorio verso un'area che attirava manodopera nel periodo del boom economico italiano, la maggior concentrazione di soggetti verosimilmente riconducibili e/o vicini alla "Ndrangheta" si trovano nel versante orientale veneto.

Per la sua peculiare posizione geografica il Friuli Venezia Giulia ha un ruolo di crocevia strategico per i traffici illeciti di merci, armi e sostanze stupefacenti gestiti da autentiche holding criminali, costituite da organizzazioni criminali italiane e dei paesi dell'est e del centro Europa.

L'economia della Regione si presta per l'attività di reinvestimento di capitali illeciti nei settori del commercio dei capi di abbigliamento, ristorazione ed attività ricreative.

Questo Comune pur vivendo una fase di decrescita legata a fattori modificativi del mondo del lavoro e dell'economia locale, mantiene ancora intatto il suo profilo dimensionale fondato su una Collettività dedita al lavoro, alla promozione della cultura e delle tradizioni, a questa legate ed intimamente connesse. L'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale cercando di incidere in materia di welfare.

Non si rileva una pericolosa presenza di criminalità se non nell'ordine relativamente normale del fenomeno e comunque non incidente sulla regolare attività e terzietà dell'azione di governo e di amministrazione.

Non sono state rilevate forme di pressione che non siano quelle conseguenti alle continue richieste di promozione economica e di ancora maggiore tutela delle classi meno avvantaggiate.

Ciò esposto si procede ora ad aggiornare il precedente piano con le misure previste dagli aggiornamenti normativi indicati in precedenza.

IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2016 E LE MISURE DA PREVEDERE NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.

Il nuovo PNA 2016, come il precedente, contiene disposizioni di indirizzo a tutte le Amministrazioni affinché le stesse possano elaborare piani di prevenzione della corruzione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo misurati e adeguati alla propria specifica organizzazione interna; per il caso che riguarda in particolare i comuni di piccole dimensioni, intendendo per essi quelli con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti, l'ANAC prevede alcune indicazioni che tenderebbero alla semplificazione degli adempimenti specie con riferimento alla materia della trasparenza.

In primo luogo il PNA 2016 rafforza la responsabilità del RPC disponendo che esso coincida con il Responsabile della Trasparenza; in via di fatto lo scrivente responsabile dell'anticorruzione e già da tempo anche responsabile della trasparenza.

Il PNA 2016 prevede la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità che, per effetto della nuova disciplina (d.lgs n. 97/2016) , comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi di indirizzo politico in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Se in tal senso gli organi di indirizzo politico vengano ad essere maggiormente coinvolti nella pianificazione triennale, altrettanto, in sede di verifica e controllo, vengono ad essere maggiormente coinvolti gli O.I.V. chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

Rotazione dei Responsabili delle Aree. Il PNA 2016 si sofferma abbondantemente sull'azione preventiva caratterizzata dalla rotazione del personale ed in particolare dei responsabili di area/dirigenti.

Verifica delle cause di incompatibilità o inconfiribilità il cui adempimento , in materia di trasparenza viene rafforzate mediante la previsione obbligatoria della verifica

Whistleblowing previsione di apposita piattaforma su portale ANAC;

Disciplina per i piccoli Comuni: al di là delle soluzioni previste mediante le forme associative delle unioni e delle convenzioni tra comuni, l'ANAC preannuncia l'adozione di linee guida sia in materia di gestione dei rischi sia in materia di trasparenza.

Coordinamento fra gli strumenti di programmazione. L'Anac ricorda che l'attività di prevenzione della corruzione nonché l'osservanza delle norme sulla trasparenza, costituendo strumenti strategici dell'azione amministrativa, devono essere raccordati agli altri strumenti di programmazione dei comuni con particolare riferimento al DUP

MISURE DA APPLICARE NEL PTPCT 2017/2019 ad integrazione del precedente che viene confermato

RPCT : È necessario migliorare ed integrare **il decreto di nomina** con un ampliamento dei poteri e delle azioni del responsabile in rapporto alla struttura gestita e raccordare tali poteri ed azioni con attività di controllo che dovrà essere svolta dall'Organismo Indipendente di Valutazione, i cui poteri sono stati anch'essi aumentati.

ATTI ORGANIZZATIVI : Contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza e l'integrità che **attraverso atto organizzativo di questo Responsabile** il quale dovrà avvalersi di una unità di personale per la verifica periodica del rispetto di tali obblighi.

Altri e diversi atti organizzativi saranno adottati del RPCTI sia in materia di corruzione che in materia di trasparenza integrando le misure previste nei Piani triennali 2016/2018 con le innovazioni normative soprariportate.

Identificazione dei responsabili della trasmissione e dei responsabili della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Uno dei limiti della legislazione in materia di corruzione e trasparenza è " l'invarianza di spesa"; lo stesso PNA 2016 prevede che nei piccoli

Comuni le due figure vengano a coincidere; ma l'equazione è abbastanza faticosa avuto conto della mole di informazioni da pubblicare. Per il momento, quindi, si segue l'indicazione dell'ANAC ma ci si augura di individuare una figura totalmente dedicata alla pubblicazione dei dati obbligatori.

OBIETTIVI STRATEGICI In merito agli obiettivi strategici si rimanda alla sezione 1^ Piano della Trasparenza ed alla sezione 2^ Piano delle performance.

OIV: d'intesa tra il RPCT e l'OIV saranno concordati report periodici rispetto alla relazione annuale.

ROTAZIONE: in tutti piani degli anni precedenti è stato affermato il principio della infungibilità delle posizioni organizzative; tuttavia, alla lettura del Piano Nazionale 2016 si conferma che il suggerimento in merito alla "segregazione delle funzioni è già concretizzata in ogni area, avendo individuato i "responsabili di procedimento" che affianchino i responsabili d'area.

Le altre indicazioni formulate dall'ANAC per gli enti di piccole dimensioni saranno valutate caso per caso.

VERIFICA delle cause di incompatibilità o inconfiribilità; in attesa delle nuove linee guida preannunciate in proposito nel piano dall'ANAC, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano triennale precedente con l'aggiunta delle verifiche previste tra gli obblighi di trasparenza

Whistleblowing in attesa della piattaforma Anac si valuterà per acquistare un apposito software per gestire le procedure di segnalazioni anonime da parte dei dipendenti da estendersi possibilmente anche a soggetti estranei all'Amministrazione; il sistema sarà operativo a giorni.

Disciplina per i piccoli comuni: nelle more, ovviamente, di semplificazioni operative che rendano più agevoli e più sentite le operazioni relative alla previsione ed alla gestione dei rischi corruttivi ed in particolare delle misure relative agli adempimenti della trasparenza, le previsioni contenute nel precedente piano triennale rimarranno tali come input organizzativo fino al riesame complessivo della materia, alla luce delle preannunciate linee guida.

Importante è la semplificazione introdotta dall'art. 6, co. 6, del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 «*Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*» secondo cui gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono individuare un unico soggetto quale "gestore comune" delle segnalazioni di operazioni sospette.

Nel nostro Comune sarà individuato il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva che sarà assunto dal 01.02.2017 con apposito decreto sindacale.

Coordinamento fra gli strumenti di programmazione: questo piano conterrà il piano delle performance per l'anno 2017 che costituirà allegato componente essenziale, anche, del DUP 2017/2019.

Esternalizzazioni : il Comune detiene partecipazioni in società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici a rete, per sistema idrico integrato, gas, rifiuti; in tutti questi casi, tuttavia, non si rilevano necessità per interventi particolari, fatta salva una maggiore attenzione in ordine alla richiesta dei dati da pubblicare.

Governo del territorio: di particolare rilievo è la sezione che il PNA dedica al governo del territorio, settore questo che può rappresentare un terreno fertile per la corruzione.

Il piano triennale di questo comune preveda già misure contro eventi corruttivi in materia e si può certamente affermare che il livello di guardia esercitato tanto dall'ufficio tecnico edilizia privata tanto dalle forze di polizia locale, assicura un buon livello di attenzione e controllo.

Ciò nonostante il paragrafo sesto del PNA deve intendersi qui integralmente richiamato e formerà oggetto di apposito obiettivo strategico da affidare al responsabile dell'area tecnica-edilizia privata in collaborazione con l'area della polizia locale per la verifica e l'adeguamento delle misure già previste in confronto ai rischi e alle misure individuate dalla ANAC.

Approfondimenti aree di rischio dei contratti pubblici contenuti nella Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015.

Le aree di Rischio in parola, anche se previste nel piano triennale in essere, andrebbero verificate ed aggiornate alla luce della predetta determinazione.

Anche in questo caso si può parlare di obiettivo strategico da assegnare al responsabile.

IL DECRETO LEGISLATIVO 04.08.2016 n. 97, LE LINEE GUIDA ANAC – DELIBERAZIONI n. 1309 e n. 1310 DEL 28.12.2016 E LE MISURE DA PREVEDERE NELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2017/2019.

Il decreto legislativo 04.08.2016 n. 97, nell'intervenire in modifica e semplificazione del decreto legislativo 03.04.2013 n. 33, ha come suo perno centrale l'introduzione del c.d. "accesso civico generalizzato" che si aggiunge ai due preesistenti "accessi" già previsti dall'ordinamento e cioè:

- accesso civico (art. 5 del d.lgs n.33/2013
- accesso "documentale (artt. 22 e segg. Della legge 241/1990 e ss.mm.ii.)

Le differenze tra i tre tipi di accesso sono ben chiarificate nella deliberazione ANAC **n.1309/2016** ove si legge:

" L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L'accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del comma 5 dell'art. 5, "*fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria*", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una

parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).

L'accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d'ora in poi "accesso documentale"). La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all'accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell'istanza di accesso *ex lege* 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione

a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*.

Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.

Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

In sostanza, come già evidenziato, essendo l'ordinamento ormai decisamente improntato ad una netta preferenza per la trasparenza dell'attività amministrativa, la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni.

Vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato.

Nel rinviare a quanto specificato nel § 6.3. si consideri, d'altra parte, che i dinieghi di accesso agli atti e documenti di cui alla legge 241/1990, se motivati con esigenze di "riservatezza" pubblica o privata devono essere considerati attentamente anche ai fini dell'accesso generalizzato, ove l'istanza relativa a quest'ultimo sia identica e presentata nel medesimo contesto temporale a quella dell'accesso ex l. 241/1990, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposta. Si intende dire, cioè, che laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l'esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di

tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.”

Si rimanda per i particolari alla citata **deliberazione n.. 1309/2016** con il seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf>

Una delle conseguenze positive derivanti dalla introduzione dell'accesso civico generalizzato è che alcuni adempimenti previsti dal decreto legislativo 33/2013 sono stati abrogati dal decreto legislativo n. 97/2016; quantunque la ANAC suggerisca di continuare nel rispetto degli stessi.

Sono stati abrogati i seguenti adempimenti:

1. consulenti e collaboratori: nella sottosezione suindicata non vanno più iscritti gli incarichi professionali che sono conferiti in attuazione del codice degli appalti; infatti trattandosi di incarichi di contratto di servizio per appalti di lavori, forniture o servizi non vanno più regolati con riferimento all'articolo 15 ma sono regolati dall'articolo 37 che richiede la pubblicazione di essi nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
2. È stato abrogato l'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013 e quindi gli obblighi di pubblicazione relativi agli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.
3. È stato abrogato l'intero art. 24 del d.lgs. 33/2013 che si riferiva alla pubblicazione sia dei dati aggregati sull'attività amministrativa sia dei risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la l. 190/2012, si precisa che il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali, in virtù dell'art. 1, co. 28, della l. 190/2012, costituisce, comunque, misura necessaria di prevenzione della corruzione.
4. l'art. 43 del d.lgs. n.97/2016 ha abrogato l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 che disponeva l'istituzione degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi quindi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del d.lgs.n.33/2013
5. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici dei piani urbanistici generali ed attuativi.

Gli aspetti di maggior rilievo di cui al decreto legislativo n. 97/2016 e alla deliberazione **ANAC n. 1310** del 28/12/2016, alla quale comunque si rimanda per l'integrazione del presente piano, sono i seguenti

- L'innovazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità che deve diventare uno strumento operativo strategico per la prevenzione della corruzione, da approvarsi, appunto, quale insieme di azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- La precisazione ulteriore sulla qualità dei dati da inserire nella sezione Amministrazione Trasparente che si sostanzia in questi due punti
 - il **esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione**: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione “Amministrazione trasparente” la possibilità

di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

- **indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione:**
si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.
- In merito alla pubblicazione dei bandi di concorso l’articolo 19 del decreto legislativo 33/2013 è stato modificato aggiungendo l’obbligo di pubblicare, anche se in tempi successivi, tanto i criteri di valutazione delle commissioni di concorso tanto le tracce delle prove scritte, sicuramente dopo che le stesse si siano svolte.
- Innovazione anche in merito alle pubblicazioni dei dati relativi alle partecipazioni societarie dovendo considerare anche gli atti di costituzione o di modifica relativi alle stesse società.
- Le linee guida di cui alla delibera ANAC 1310 da 28/12/2016 contengono alcune precisazioni in materia di sanzioni che vanno ben considerate nell’azione di questo responsabile dei responsabili delle aree.
- Altra importante innovazione è rappresentata dalla introduzione di ulteriori misure in materia di trasparenza delle risorse pubbliche (art. 4 bis d.lgs.33/2013). In primo luogo il legislatore coinvolge l’Agenzia per l’Italia Digitale che avendo rielaborato i dati del Siope dispone di un link denominato
- <http://soldipubblici.gov.it/it/home> sul quale sono pubblicati i dati e la natura di ciascuna spesa della pubblica amministrazione.
Lo stesso articolo impone, altresì, ulteriori adempimenti per i servizi finanziari delle P.A.; la creazione cioè di un’apposita sottosezione, denominata anch’essa “soldi pubblici” nella quale si è inseriti, in attesa di precise disposizioni legislative, quanto suggerito dall’ANAC e cioè :

– **Uscite correnti**

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti

– **Uscite in conto capitale**

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l’Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.

Considerata la natura dell’adempimento e le sanzioni applicabili con riferimento a quelle previste

dall'articolo 47 del decreto legislativo 33/2013, lo svolgimento di tale adempimento è da considerarsi obiettivo strategico dell'amministrazione.

Inoltre, sempre in materia di risorse pubbliche, ai sensi delle disposizioni in materia di contabilità armonizzata, il Comune deve provvedere a redigere e a pubblicare, insieme al bilancio di previsione generale e semplificato, anche il Piano degli Indicatori, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio. Infine è stato ampliato l'oggetto della pubblicazione dei tempi medi di pagamento annuale trimestrale, introducendo l'obbligo di pubblicare i tempi di pagamento anche delle prestazioni professionali prima non considerate.

In merito alla pubblicazione relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture l'Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni, siano tenute a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente"- sotto- sezione "Bandi di gara e contratti" gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013 nella sottosezione "opere pubbliche" il collegamento ipertestuale alla sotto-sezione "Bandi di gara e contratti", ove risultano pubblicati i dati in questione.

Inoltre l'ANAC fa presente che per quanto riguarda le modalità da seguire per la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, da effettuarsi ai sensi del citato art. 21, co. 7, del d.lgs. 50/2016, l'Autorità con comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 ha precisato che *«nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti»*

Infine l'ANAC fa presente che gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all'art. 39, sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016, anche in considerazione dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

L'Autorità ha già chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi e i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).

Si sottolinea che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal co. 3 del medesimo art. 39.

CONCLUSIONI ED AZIONI per il triennio 2017/2019

Con riferimento a quanto premesso nel paragrafo introduzione si conclude che il piano triennale della prevenzione della corruzione 2017/2019 aggiorna con quanto in precedenza le azioni previste per il precedente piano triennale che s'intende, quindi, integrato da quanto previsto dalle azioni innovative stabilite nel piano Nazionale anticorruzione e nelle linee guida sulla trasparenza e sull'accesso civico generalizzato.

Si confermano pertanto gli strumenti di gestione del rischio delle misure collegate previste nel precedente piano triennale.

SEZIONE I^A

Piano Triennale per a Trasparenza e l'Integrità 2017/2019.

Come già affermato prima nei paragrafi precedenti, una delle novità normative è rappresentata dall'assorbimento del piano triennale per la trasparenza e l'integrità all'interno del piano triennale della prevenzione della corruzione.

In tal senso quest'ultimo contiene il piano triennale per la trasparenza che risente totalmente degli aggiornamenti introdotti dal decreto legislativo 97/2016.

Costituisce innanzitutto parte essenziale del presente piano la tabella generale degli adempimenti, ripresa integralmente dall'allegato uno alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, adattata con una colonna laterale nella quale sono indicati gli uffici responsabili per le pubblicazioni obbligatorie.

In merito alla organizzazione degli uffici si rimanda a quanto previsto nel precedente piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità 2016/2018; si precisa solo che si sono resi vacanti alcuni posti di lavoro (2) e se ne renderà vacante un altro dal prossimo primo marzo

Detta tabella è riportata in allegato 1.

Ai fini dell'attuazione delle misure previste tanto nel precedente piano anticorruzione tanto nell'attuale, innovato, piano della trasparenza, gli obiettivi strategici individuati dall'amministrazione sono i seguenti:

1. l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito Web istituzionale con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 97/2016 e delibere ANAC 1309 e 1310 del 28/12/2016.

Misura da applicare: affidamento alla società regionale INSIEL, fornitrice del prodotto software, di adeguamento della sezione; in alternativa ricerca di soluzione interna.

2. Attuazione dell'accesso civico generalizzato.

Misura da applicare: creazione immediata della apposita sezione all'interno della sottosezione " altri contenuti ".

3. Formazione del personale.

Misure da applicare: organizzazione di un corso che illustri le nuove pubblicazioni obbligatorie mediante, se è possibile, soluzioni in house o mediante il Centro servizi informatici del Comune di Lignano Sabbiadoro.

4. Revisione ed aggiornamento delle misure previste nel piano triennale per la prevenzione della corruzione.

- a. relative ai contratti pubblici ai sensi di quanto analizzato dall'aggiornamento del PNA 2013 e dal PNA 2016 da affidare come obiettivo al responsabile dell'area Lavori Pubblici;
- b. modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni relative al governo del territorio, da affidare come obiettivo al responsabile dell'area Edilizia e Urbanistica.

5. Formazione in house del personale come già previsto, anche se non attuato, nel precedente piano triennale anticorruzione, da svolgersi con le stesse modalità e da inserire come obiettivo per ciascun responsabile, nel piano delle performance, anche se per un punteggio minore.

6. Attuazione di tutte le misure previste nel precedente piano e non ancora attuate.

7. Monitoraggio dell'applicazione tanto del piano di prevenzione della corruzione tanto del piano per la trasparenza e l'integrità.

8. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni: Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo .

a) Aggiornamento "tempestivo": Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene, di norma, nei dieci giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

b) Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale": Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata, di norma, nei dieci giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

c) Aggiornamento "annuale" In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene, di norma, nel termine di dieci giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

SEZIONE II^

PIANO DELLE PERFORMANCE

Considerata la natura strategica ed organizzativa della pianificazione triennale in argomento è opportuno definire, di seguito, un Piano delle performance che costituisca linee guida e fonte di valutazione e assegnazione dei premi per il personale dipendente, in primo luogo dei responsabili di area.

In tal senso, quindi, sono redatte le tabelle individuali che sono raccolte **nell'Allegato 2**.

Data, 30.01.2017

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
dott. Giuseppe Calderaro